



Direzione Regionale della Liguria

Settore Gestione risorse
Ufficio Risorse materiali

Proroga tecnica del contratto avente per oggetto l'affidamento del servizio di apertura e chiusura degli immobili sede dell'Ufficio territoriale di Genova, 2 sito in Via Antica Fiumara 6.

Il Capo Ufficio Risorse materiali

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

determina

1. *Proroga tecnica del servizio di apertura e chiusura degli immobili sede dell'Ufficio territoriale di Genova, 2 sito in Via Antica Fiumara 6.*

La proroga tecnica del contratto prot. n. 18816, stipulato in data 25/06/2018 dalla Direzione regionale della Liguria Agenzia delle Entrate con la Cooperativa Guardiani Giurati LUBRANI S. C. a r. l., relativo al servizio di apertura e chiusura dell'immobile di via Antica Fiumara, 6.

2. Durata della proroga tecnica

La proroga tecnica riguarderà il periodo 1° aprile 2020 e scadrà al 30 settembre 2020, salvo la facoltà di rescissione in ogni momento, senza diritto di rivalsa alcuna, a fronte dell'attivazione di convenzioni Consip e/o di contratti stipulati dalla Direzione Centrale dell'Agenzia aventi ad oggetto il servizio richiesto.

3. Facoltà di recesso da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto prorogato, mediante preavviso minimo pari a 15 giorni.

4. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il dott. Francesco Formichella, nella sua qualità Capo ufficio Risorse materiali della Direzione regionale della Liguria, è Responsabile Unico del Procedimento. La dott.ssa Chiara Elena Moretti funzionario dell'ufficio Risorse materiali della Direzione regionale della Liguria è direttore dell'esecuzione.

Motivazioni

La Direzione regionale della Liguria, ha stipulato in data 25.6.2018 con prot. n. 18816 il contratto per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, avente durata biennale.

La Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica ha in corso un procedura di gara centralizzata relativa al servizio di cui all'oggetto.

In virtù della tempistica di completamento di tale procedura, allo stato attuale non appare opportuno che la Direzione regionale della Liguria proceda ad una nuova procedura selettiva, sulla base delle seguenti considerazioni:

- L'ultima indagine di mercato svolta ha evidenziato una scarsa platea di operatori economici rispondenti ai requisiti richiesti (iscrizione alle white list, presenza sul Mepa);
- inoltre, le imprese offerenti avrebbero la legittima aspettativa di aggiudicarsi un servizio per un periodo annuale (e tale aspettativa influenzerebbe sicuramente l'entità delle loro offerte, inducendo le suddette imprese a comprimere il margine di profitto), in presenza della quasi matematica certezza di un recesso fortemente anticipato (se non quasi immediatamente successivo alla stipula) rispetto alla scadenza naturale del contratto. E' di tutta evidenza come tale *modus operandi* possa risultare contrario al principio di buona fede e costituire conseguentemente una probabile causa di contenzioso con l'aggiudicatario, motivata dalla violazione da parte della stazione appaltante dei principi, appunto, di correttezza e buona fede

nell'esecuzione e nella interpretazione dei contratti, espressamente previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.;

- inoltre, si addiverrebbe alla stipulazione di un contratto di appalto che, a fronte di una quasi certa durata effettiva estremamente limitata, richiederebbe all'aggiudicatario di farsi carico della delicatissima fase di cambio d'appalto;
- le motivazioni sopra illustrate delineano sufficientemente l'inopportunità di bandire una nuova procedura sul M.E.P.A., la quale si rivelerebbe un mero ed astratto strumento di tutela della concorrenza, che nella realtà si dimostrerebbe economicamente svantaggioso sia per le imprese operanti nel settore che per la stazione appaltante.
- la proroga tecnica del contratto vigente a beneficio della Cooperativa Lubrani non comporta un maggior costo rispetto all'affidamento dell'appalto ad altri operatori economici, in quanto le tariffe applicate da tale impresa per i servizi risultano estremamente contenute ed inferiori alla media del mercato;
- l'attuale appaltatore ha mostrato in tutto il periodo di vigenza contrattuale un buon livello di professionalità ed affidabilità nell'esecuzione del servizio in oggetto, non sussistendo quindi motivi di carattere operativo che rendano necessaria o opportuna la sostituzione immediata con un nuovo affidatario.

Pertanto, risulta legittima ed opportuna per la stazione appaltante la formalizzazione della proroga tecnica del contratto prot. n. 2018/ 18816 relativamente al periodo 1° aprile 2020 – 30 settembre 2020.

Riferimenti normativi

a) Obbligo della stazione appaltante di redigere la determina a contrarre

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

- Art. 32, comma 2

b) Attribuzioni del Direttore Regionale della Liguria in materia di livelli autorizzativi di spesa:

Manuale Interattivo delle Procedure dell'Agenzia delle Entrate

- Scheda A.b.3 – Punto 2
- Delega prot. n. 1981-RI del 12/11/2019;

IL CAPO UFFICIO
Francesco Formichella
Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente